

Regolamento concernente le prestazioni e i contributi per il Modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione

(Regolamento MPA)

Edizione	1
Valido dal	01.01.2027
Avvertenza	<p>Fa fede la versione tedesca del Regolamento concernente le prestazioni e i contributi MPA Tecnica della costruzione (Regolamento MPA).</p> <p>Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su ogni altra indicazione fornita in relazione al diritto alle prestazioni di una persona interessata nel quadro dell'MPA Tecnica della costruzione.</p> <p>Ove non espressamente indicato, le designazioni relative a persone e funzioni nonché le disposizioni del presente regolamento sono da intendersi riferite indistintamente a tutti i generi.</p>

Parti contraenti



Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

Auf der Mauer 11
8021 Zurigo
T 043 244 73 00
info@suissetec.ch
www.suissetec.ch



**Die Gewerkschaft.
Le Syndicat.
Il Sindacato.**

Sindacato Unia

Weltpoststrasse 20
3000 Berna 16
T 031 350 21 11
info@unia.ch
www.unia.ch



Sindacato Syna

Römerstrasse 7
4601 Olten
T 044 279 71 71
info@syna.ch
www.syna.ch

Sommario

1. Parte generale	5
1.1. Obiettivo	5
1.2. Principi	5
2. Campo di applicazione	5
2.1. Aziende e lavoratori assoggettati	5
2.2. Assoggettamento volontario.....	6
3. Finanziamento	6
3.1. Provenienza dei fondi	6
3.2. Misure a garanzia del fabbisogno finanziario.....	6
3.3. Salario determinante (reddito determinante) per il calcolo dei contributi	7
3.4. Importo dei contributi.....	8
3.5. Riscossione dei contributi	8
4. Prestazioni	9
4.1. Principi	9
4.2. Tipologie di prestazioni.....	10
4.3. Rendita transitoria	11
4.4. Contributo di risparmio LPP supplementare.....	12
4.5. Verifica del diritto, presentazione della domanda	13
4.6. Attività lavorative consentite dopo la cessazione definitiva dell'attività lavorativa	15
4.7. Prestazioni in caso di invalidità della persona avente diritto	15
4.8. Prestazioni in caso di decesso della persona avente diritto.....	16
4.9. Prestazioni sostitutive per casi di rigore.....	16
4.10. Coordinamento con prestazioni di altre assicurazioni sociali	17
4.11. Controllo e sospensione di una rendita transitoria in corso	17
5. Procedura di versamento, obbligo di notifica	17
5.1. Versamento, persone beneficiarie del versamento.....	17
5.2. Obbligo di notifica.....	18
5.3. Versamenti indebiti.....	18
6. Esecuzione	18
6.1. Controlli.....	18
7. Disposizioni finali	19
7.1. Modifiche del presente regolamento	19
7.2. Entrata in vigore	19
8. Appendice	20
Appendice 1 Ripartizione dell'importo del contributo	20
Appendice 2 Contributi alle spese amministrative.....	21
Appendice 3 Formula per un'ulteriore riduzione (rendita massima).....	22
Appendice 4 Direttiva sulla gestione dei ricorsi.....	23
Appendice 5 Indice analitico alfabetico.....	24

Elenco delle abbreviazioni

AINF NP	Assicurazione contro gli infortuni non professionali
CCL	Contratto collettivo di lavoro
CCL MPA	Contratto collettivo di lavoro Modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione
CO	Codice delle obbligazioni
Età di riferimento	Momento del pensionamento ordinario
Fondazione MPA	Fondazione Modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LFLP	Legge sul libero passaggio
LL	Legge sul lavoro
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
MPA	Modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione
Regolamento MPA	Regolamento concernente le prestazioni e i contributi per il modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione (MPA Tecnica della costruzione)

In attuazione dell'atto costitutivo della Fondazione MPA Tecnica della costruzione e nel rispetto del Contratto collettivo di lavoro MPA Tecnica della costruzione (CCL MPA), il Consiglio di fondazione emana il seguente «Regolamento concernente le prestazioni e i contributi per il Modello di pensionamento anticipato nel ramo della tecnica della costruzione (Regolamento MPA)».

1. Parte generale

1.1. Obiettivo

- 1.1.1. Il presente regolamento disciplina, in virtù del CCL MPA, il pensionamento anticipato volontario nella tecnica della costruzione nei 5 anni che precedono il compimento dell'età di riferimento AVS e prevede un ammortamento finanziario per questi anni di transizione.
- 1.1.2. Ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, il regolamento definisce il finanziamento, le prestazioni, i requisiti e l'attuazione del Modello di pensionamento anticipato (MPA).

1.2. Principi

- 1.2.1. La Fondazione MPA è un'istituzione nazionale separata dagli istituti di previdenza statali e privati. La fondazione è istituita e gestita in modo indipendente e complementare rispetto ad altre istituzioni sociali e soluzioni previdenziali per la vecchiaia.

La fondazione è un ente frutto del partenariato sociale tra i datori di lavoro e i lavoratori del ramo svizzero della tecnica della costruzione, rappresentati dall'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec) da una parte e dai sindacati Unia e Syna dall'altra.

Il pensionamento anticipato e segnatamente le prestazioni volte a garantirlo dipendono dai fondi disponibili. Onde garantire un'adeguata evoluzione finanziaria, la Fondazione MPA si avvale di un controlling.

2. Campo di applicazione

2.1. Aziende e lavoratori assoggettati

- 2.1.1. Il presente regolamento è valido per le aziende e le categorie di lavoratori che sottostanno al CCL MPA e per le quali il CCL MPA trova applicazione in virtù dell'obbligatorietà generale.
- 2.1.2. Ulteriori aziende e categorie di lavoratori possono aderire al presente regolamento per mezzo di un altro CCL nonché tramite l'obbligatorietà generale di quest'ultimo, previo consenso delle parti contraenti del CCL MPA e del Consiglio di fondazione.
- 2.1.3. L'assoggettamento al campo di applicazione del CCL MPA o la dichiarazione scritta di adesione a quest'ultimo producono gli effetti giuridici di un contratto di adesione stipulato con la Fondazione MPA.

2.2. Assoggettamento volontario

- 2.2.1. La possibilità di un assoggettamento volontario di persone non assoggettate al CCL MPA sarà vagliata in un secondo momento e attualmente è esclusa.
- 2.2.2. Il pagamento volontario dei contributi non dà diritto a future prestazioni.

3. Finanziamento

3.1. Provenienza dei fondi

- 3.1.1. I fondi per il finanziamento del modello di pensionamento anticipato provengono dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dai redditi del patrimonio della fondazione.
- 3.1.2. Il finanziamento viene effettuato in base al sistema di ripartizione dei capitali di copertura. I contributi possono essere utilizzati esclusivamente per finanziare le rendite transitorie previste dal regolamento, i contributi di risparmio LPP (oltre a eventuali contributi di rischio, costi amministrativi e contributi al Fondo di garanzia), eventuali prestazioni sostitutive per casi di rigore nonché i costi amministrativi della fondazione.
- 3.1.3. Il Consiglio di fondazione verifica a cadenza regolare la necessità di adottare misure per il mantenimento di un grado di copertura sufficiente ai sensi dell'art. 11 CCL MPA. Se necessario, il Consiglio di fondazione chiede alle parti contraenti del CCL MPA di avviare tempestivamente le trattative ai sensi dell'art. 11 del CCL MPA.
- 3.1.4. Il conto annuale della fondazione deve essere redatto nel rispetto delle norme generalmente riconosciute in materia di presentazione dei conti. Costituiscono fondi liberi i fondi che restano quando le entrate della fondazione sono state utilizzate per adempiere la totalità degli obblighi della stessa, ivi inclusa la costituzione di eventuali riserve e accantonamenti.
- 3.1.5. La decisione circa l'utilizzo di eventuali fondi liberi della fondazione spetta al Consiglio di fondazione.

3.2. Misure a garanzia del fabbisogno finanziario

- 3.2.1. La Fondazione MPA o la direzione incaricata dell'esecuzione del modello di pensionamento anticipato è tenuta, ai sensi dell'art. 10 CCL MPA, a introdurre e garantire un controlling nel rispetto delle seguenti regole di base:
- a) è necessario elaborare ed effettuare su base periodica analisi statistiche precise sulla struttura di età del personale nonché sullo sviluppo di quest'ultima;
 - b) il flusso finanziario deve essere monitorato in modo costante e sistematico. È inoltre necessario richiedere alle parti del CCL MPA l'attuazione di eventuali provvedimenti che si rendano necessari.

3.2.2. Se, in sede previsionale, i fondi disponibili e quelli preventivati non risultano sufficienti per il finanziamento delle prestazioni, il Consiglio di fondazione invita le parti contraenti del CCL MPA a negoziare in particolare sui seguenti temi:

- a) riduzione delle prestazioni (tenendo conto dell'Appendice 1 del presente regolamento)
- b) aumento dei contributi (tenendo conto dell'Appendice 1 del presente regolamento)

3.2.3. Se si rendono necessarie misure improrogabili per garantire i mezzi finanziari, il Consiglio di fondazione ha facoltà di ridurre le prestazioni. Il Consiglio di fondazione è tenuto a darne immediata comunicazione alle parti contraenti del CCL MPA.

3.3. Salario determinante (reddito determinante) per il calcolo dei contributi

3.3.1. Il salario determinante per il calcolo dei contributi è il salario annuo LAINF. Il contributo è dovuto anche dai beneficiari di rendite transitorie sul reddito residuo da attività lucrativa.

Per le persone che continuano a lavorare oltre l'età di riferimento AVS non è dovuto alcun contributo.

3.3.2. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo l'azienda è tenuta a comunicare alla Fondazione MPA, per iscritto o per via elettronica, i salari annui determinanti del personale che sottostà al CCL MPA. Concretamente notifica la massa salariale annua soggetta alla LAINF, eventualmente rettificata per tenere conto delle persone non assoggettate (cfr. anche punto 3.3.1). Anche le aziende che per il periodo di conteggio interessato non hanno occupato personale assoggettato al CCL sono tenute a confermarlo annualmente alla fondazione per iscritto o per via elettronica.

Notificando la propria massa salariale annua soggetta alla LAINF, l'azienda riconosce il proprio assoggettamento al CCL MPA e con esso il suo obbligo contributivo per il personale assoggettato a titolo obbligatorio.

3.3.3. In caso di mancata presentazione della notifica salariale entro i termini previsti, l'azienda riceve due solleciti. Con il secondo sollecito viene riscosso un contributo alle spese amministrative conformemente all'Appendice 2 al presente regolamento.

Qualora, malgrado il sollecito l'azienda non notifichi la massa salariale determinante, l'organo esecutivo provvede a stimare l'azienda sulla base di valori empirici, applicando una maggiorazione del 25%, e i contributi vengono fatturati su tale base.

3.3.4. Le correzioni delle masse salariali dichiarate o stimate possono essere fatte valere dal datore di lavoro con conseguenze monetarie ai sensi dell'Appendice 2 al presente regolamento entro un periodo massimo di 5 anni dalla conclusione dell'anno civile di riferimento.

3.3.5. Le aziende assoggettate sono inoltre tenute a notificare immediatamente alla fondazione, per iscritto o per via elettronica, tutti i fatti che determinano variazioni significative a livello di riscossione dei contributi (trasferimento della sede, cessazione dell'attività, modifica della forma giuridica ecc.).

- 3.3.6. Qualora a posteriori emerga che la massa salariale di un'azienda, stimata o notificata, sia troppo bassa, la Fondazione MPA addebita retroattivamente all'azienda i contributi mancanti, maggiorati di un interesse di mora annuo del 5% a decorrere dalla data di scadenza del rispettivo contributo annuo (31 marzo dell'anno successivo). Viene inoltre addebitato un contributo alle spese amministrative conformemente all'Appendice 2 al presente regolamento.
- 3.3.7. Oltre ai dati salariali, per motivi di ordine statistico la Fondazione MPA può richiedere all'azienda assoggettata di fornire a cadenza annuale i dati relativi alla propria struttura aziendale e salariale, in particolare con riferimento ai collaboratori che in un futuro prossimo si ritiene possano avvalersi delle prestazioni della fondazione.

3.4. Importo dei contributi

- 3.4.1. Il contributo complessivo corrisponde all'1,80% del salario determinante ai sensi del punto 3.3. In caso di adeguamento dei contributi, valgono le aliquote contributive di cui all'Appendice 1 del presente regolamento.
- 3.4.2. Contributi a carico dei lavoratori
- 3.4.2.1. Il contributo a carico dei lavoratori corrisponde allo 0,80% del salario determinante.
- 3.4.2.2. Il datore di lavoro deduce i contributi da ogni salario corrisposto, laddove non sia prevista una diversa modalità di riscossione. È ammessa una ripartizione più favorevole per i lavoratori.
- 3.4.3. Contributi a carico del datore di lavoro
- 3.4.3.1. Il datore di lavoro si fa carico del contributo residuo (in caso di ripartizione dell'aliquota contributiva più favorevole per il lavoratore), ma almeno l'1,00% del salario determinante.
- 3.4.3.2. Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione MPA il contributo complessivo corrispondente all'1,80% del salario determinante ai sensi del punto 3.3.

3.5. Riscossione dei contributi

- 3.5.1. L'azienda deve versare almeno il 67% dei contributi annuali calcolati entro il 30 settembre di ogni anno. I contributi annuali sono calcolati e riscossi sulla base delle masse salariali LAINF complessive notificate o stimate dell'anno precedente.
- 3.5.2. L'importo residuo dei contributi viene calcolato e fatturato ogni anno all'azienda con scadenza al 31 marzo sulla base della somma dei salari annui determinanti. In casi giustificati la fatturazione può essere effettuata dopo il 31 marzo.

Se dal conteggio finale risulta un saldo a favore dell'azienda rispetto all'importo dell'acconto dell'anno precedente, tale saldo sarà riportato nell'anno successivo, ad eccezione del caso in cui l'azienda ne richieda il pagamento.

Se non risultano addebiti di contributi a carico dell'azienda, il saldo trattenuto sarà versato alla stessa senza interessi.

- 3.5.3. Dopo il superamento della data di scadenza ai sensi del punto 3.5.2, all'azienda viene trasmesso un promemoria di pagamento e, in caso di nuovo inadempimento, un sollecito, con il quale verrà addebitato un contributo alle spese amministrative ai sensi dell'Appendice 2 del presente regolamento.
- 3.5.4. Allo scadere del termine di pagamento indicato nel sollecito viene avviata l'esecuzione ordinaria. I costi per le ulteriori misure adottate nel procedimento d'incasso vengono stabiliti dal Consiglio di fondazione. I relativi importi sono fissati nell'Appendice 2 al presente regolamento. Con l'avvio della procedura di esecuzione, l'azienda deve alla Fondazione MPA, oltre alle spese sostenute, un interesse di mora del 5% a partire dalla data di scadenza del credito insoluto.
- 3.5.5. Il Consiglio di fondazione ha facoltà di convenire o prevedere modalità diverse per la riscossione dei contributi, purché siano equivalenti nel risultato.

4. Prestazioni

4.1. Principi

- 4.1.1. L'importo delle prestazioni è determinato in funzione delle disposizioni previste dal regolamento in vigore alla data d'inizio delle prestazioni.
- 4.1.2. La data d'inizio della prestazione per una rendita transitoria corrisponde sempre al primo giorno di un mese.
- 4.1.3. La corresponsione della rendita transitoria termina nel mese in cui la persona avente diritto raggiunge l'età di riferimento AVS.
- 4.1.4. L'età determinante per la prestazione è l'età esatta, espressa in anni e mesi, della persona richiedente al momento del primo versamento della rendita transitoria. Le frazioni di mesi non vengono computate. La prima data utile per la fruizione delle prestazioni è il 1° giorno del mese 5 anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS.
- 4.1.5. In virtù del punto 3.3.1 e fatti salvi i punti 4.1.6 – 4.1.11, per tutta la durata della corresponsione di una rendita transitoria il salario mensile determinante è il salario mensile ordinario corrisposto prima della prima riscossione della rendita transitoria (13ma mensilità pro rata temporis inclusa e supplementi e indennità per ore supplementari esclusi).

Tale salario corrisponde tuttavia al massimo a 3,25 volte la rendita AVS mensile massima (riferita a un grado di occupazione del 100%).

- 4.1.6. Se la persona avente diritto percepiva un salario orario, quest'ultimo (13esima pro rata temporis inclusa) viene convertito nel salario mensile determinante per la prestazione calcolando il salario relativo al totale delle ore di lavoro annuali previsto nel CCL nel ramo della tecnica della costruzione e dividendo il risultato per 12.

In caso di variazioni del salario orario superiori al 10%, trova applicazione il punto 4.1.7.

4.1.7. Al momento della presentazione della domanda, oltre al salario mensile corrente ai sensi del punto 4.1.5, all'organo esecutivo vanno comunicati anche i salari mensili ordinari dei 3 anni precedenti. Se tra il salario mensile corrente e uno dei salari mensili dei 3 anni precedenti esiste una variazione superiore al 10% a parità di grado di occupazione, è considerato salario mensile determinante per la prestazione la media del salario mensile corrente e dei salari mensili dei 3 anni precedenti.

4.1.8. Se tra il grado di occupazione massimo e il grado di occupazione minimo degli ultimi 15 anni precedenti la fruizione di una rendita transitoria vi è una variazione superiore al 20%, il salario mensile determinante per la prestazione viene calcolato, a complemento del punto 4.1.5, come segue:

- a) il grado di occupazione medio sull'arco di 15 anni viene calcolato dividendo la somma dei gradi di occupazione annui per 15;
- b) nella retribuzione con salario orario, il grado di occupazione medio annuo viene calcolato in base al rapporto tra le ore effettivamente retribuite e le ore di lavoro annue ai sensi del CCL nel ramo della tecnica della costruzione.

Il salario mensile corrente determinante per la prestazione viene estrapolato per un grado di occupazione del 100% e moltiplicato per il grado di occupazione (in percentuale) medio ottenuto.

4.1.9. Per il personale con comprovata occupazione stagionale che ha lavorato per oltre 15 anni in un'azienda assoggettata per almeno 6 mesi e almeno 950 ore l'anno, trova applicazione per analogia il punto 4.1.8. In tal caso il grado di occupazione risulta dal rapporto tra la durata annua di soggiorno dell'impiego stagionale e l'intero anno.

4.1.10. Per il collaboratore che presenta un'invalità parziale al momento della fruizione della prestazione, il salario mensile determinante per la prestazione è l'ultimo salario percepito prima dell'invalità. Qualora negli ultimi 15 anni prima della riscossione della prestazione il grado d'invalità abbia subito variazioni, trova applicazione per analogia il punto 4.1.8.

4.1.11. Con l'inizio delle prestazioni della Fondazione MPA, la persona avente diritto deve ridurre o cessare in modo definitivo e permanente la propria attività lucrativa.

Fanno eccezione i guadagni accessori realizzati da più di 3 anni prima dell'inizio della rendita transitoria. Questi guadagni possono essere proseguiti nella stessa misura, ma non per un importo maggiore.

4.2. Tipologie di prestazioni

4.2.1. La Fondazione MPA eroga esclusivamente le seguenti prestazioni MPA:

- a) rendite transitorie mensili – punto 4.3
- b) contributo di risparmio LPP supplementare – punto 4.4
- c) prestazioni sostitutive per casi di rigore – punto 4.9

4.2.2. Ad eccezione delle prestazioni sostitutive per casi di rigore ai sensi del punto 4.9, di norma le prestazioni della Fondazione MPA non vengono versate sotto forma di capitale. Il Consiglio di fondazione ha facoltà di stabilire eccezioni.

4.3. Rendita transitoria

4.3.1. In linea di principio, la rendita transitoria mensile corrisponde, per l'intero arco della sua durata, al 72% del salario mensile perso in seguito alla riduzione del grado di occupazione determinante per la prestazione (ai sensi del punto 4.1.5), a condizione che non venga superato l'importo calcolato sulla base della seconda colonna della tabella riportata di seguito. In ogni caso la rendita transitoria versata corrisponde al minore dei due importi:

Età determinante per la prestazione ⁽¹⁾ in anni e mesi Da (AA/MM) a (AA/MM)	Rendita transitoria mensile massima in % del salario mensile determinante per la prestazione al momento della prima fruizione delle prestazioni (ai sensi del punto 4.1.5) ⁽²⁾
60/00 – 60/11	36,00%
61/00 – 61/11	44,00%
62/00 – 62/05	54,00%
62/06 – 64/11	72,00%

⁽¹⁾ ai sensi del punto 4.1.4

⁽²⁾ fino a un salario mensile che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita di vecchiaia AVS mensile massima

4.3.2. La fruizione delle prestazioni presuppone una riduzione dell'attività lavorativa (riduzione dell'orario di lavoro annuo) risp. una riduzione del reddito legata alle prestazioni pari o superiore al 10% oppure un'interruzione dell'attività lavorativa pari o superiore a un mese all'anno. È parificato a detta riduzione l'avvio di un'attività alternativa in un'azienda assoggettata al CCL MPA, che preveda un cambiamento di funzione con un salario ridotto di almeno il 10%.

Il proseguimento dell'impiego (sia in caso di pensionamento anticipato parziale che in caso di cambiamento di funzione) deve avvenire necessariamente in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA Tecnica della costruzione e in un'attività che adempie all'obbligo di versare i contributi ai sensi del CCL MPA Tecnica della costruzione. In caso contrario, le prestazioni saranno interrotte a partire dalla data di inizio dell'attività che rientra in un diverso campo di applicazione.

L'importo della rendita transitoria può essere calcolato in modo non vincolante nel calcolatore online della Fondazione MPA (www.vrm-gebaeudetechnik.ch/it).

- 4.3.3. Ai fini della modalità di versamento della rendita transitoria è influente il fatto che la riduzione dell'attività lucrativa della persona avente diritto conduca a una riduzione lineare del salario (distribuita tra i singoli salari mensili) o alla sospensione del pagamento del salario per un determinato periodo (mesi di interruzione). Si presume che l'azienda continui a versare mensilmente la quota (ridotta) del salario al lavoratore che a seguito della riduzione del grado di occupazione e/o dell'accettazione di una nuova funzione/attività ha diritto a un salario ridotto. La rendita transitoria intesa come prestazione sostitutiva per la parte del salario non più corrisposta viene versata dalla Fondazione MPA su base mensile (punto 5.1).
- 4.3.4. Per il periodo di validità del diritto alle prestazioni è possibile aumentare la riduzione dell'orario di lavoro prescelta, ma non diminuirla. In tal caso la rendita transitoria viene ricalcolata in base ai valori della tabella validi al momento dell'aumento ai sensi del punto 4.3.1. Le rendite transitorie corrisposte fino a quel momento vengono computate e possono comportare una riduzione della nuova rendita transitoria. La relativa formula di calcolo figura nell'Appendice 3 al presente regolamento. In ogni caso l'organo esecutivo esegue un calcolo che illustra in modo dettagliato alla persona avente diritto il nuovo importo della prestazione.
- 4.3.5. Fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS la rendita transitoria non viene adeguata né a un eventuale rincaro né ad eventuali aumenti salariali. Nella misura consentita dai mezzi finanziari della Fondazione MPA, il Consiglio di fondazione ha facoltà di deliberare adeguamenti straordinari delle rendite in corso.

4.4. Contributo di risparmio LPP supplementare

- 4.4.1. Il contributo di risparmio LPP supplementare di cui al punto 4.2.1 lett. b) ammonta al 18,00% della rendita transitoria erogata, a condizione che oltre alla rendita transitoria MPA, la persona beneficiaria non percepisca o abbia percepito prestazioni di vecchiaia LPP. Il contributo di risparmio viene corrisposto proporzionalmente sotto forma di pagamento una tantum alla fine di ogni anno in cui sussiste il diritto a una rendita transitoria (sono fatti salvi accordi divergenti siglati con istituti di previdenza). Alla cessazione dell'obbligo di erogazione delle prestazioni in seguito a pensionamento o decesso viene effettuato un pagamento finale pro rata.

Laddove non stabilito diversamente, tutte le disposizioni vigenti per la corresponsione di una rendita transitoria si applicano per analogia al contributo di risparmio supplementare.

- 4.4.2. Se la persona avente diritto è ancora assicurata ai sensi della LPP, il datore di lavoro deve fornire la prova del pagamento del contributo di risparmio supplementare. L'organo esecutivo richiede le informazioni a tal fine necessarie ed è autorizzato a svolgere i relativi chiarimenti con l'istituto di previdenza LPP dell'azienda assoggettata.

Se la persona beneficiaria di una rendita transitoria percepisce anche prestazioni di vecchiaia LPP anticipate (rendita o capitale) dall'istituto di previdenza della sua azienda, viene meno il versamento del contributo di risparmio LPP supplementare da parte della Fondazione MPA.

4.4.3. In caso di pensionamento anticipato completo, ove possibile la LPP viene proseguita nell'istituto di previdenza dell'azienda. Il datore di lavoro è tenuto a verificare la possibilità di proseguire l'assicurazione LPP nell'istituto di previdenza dell'azienda. In caso di dubbi, è tenuto a informare in tempo utile l'organo esecutivo, affinché quest'ultimo possa procedere ai dovuti accertamenti.

4.4.4. Se, nonostante gli sforzi del datore di lavoro e contrariamente alla volontà espressa dal datore di lavoro e dal lavoratore o in caso di disoccupazione al momento della domanda, prima dell'erogazione delle prestazioni non è possibile proseguire la copertura assicurativa presso l'istituto di previdenza dell'ultimo datore di lavoro, il Consiglio di fondazione stabilisce le modalità del versamento.

I dettagli devono essere disciplinati tra la persona richiedente e la fondazione nel quadro del processo di presentazione della domanda.

4.4.5. Oltre al contributo di risparmio LPP dovuto, la Fondazione MPA si fa carico di tutte le restanti spese sorte in relazione alla prosecuzione della copertura assicurativa ai sensi dei punti 4.4.3 o 4.4.4, a condizione che queste siano state convenute tra l'istituto di previdenza dell'azienda e la fondazione.

4.5. Verifica del diritto, presentazione della domanda

4.5.1. Hanno diritto alle prestazioni i collaboratori delle aziende assoggettate al CCL MPA Tecnica della costruzione, se soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) entro 5 anni o un lasso di tempo inferiore raggiungono l'età di pensionamento AVS ordinaria e
- b) d'intesa con l'azienda assoggettata riducono nella misura minima richiesta la propria attività lavorativa e/o la interrompono annualmente per un numero minimo di mesi e
- c) per almeno 15 anni, di cui gli ultimi 7 prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente, hanno lavorato in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA soddisfacendo l'obbligo di contribuzione previsto e
- d) al momento della corresponsione delle prestazioni hanno un'abilità al lavoro corrispondente a quella del rapporto di lavoro in corso.

Non è possibile riscattare gli anni d'impiego mancanti in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA.

Il diritto a prestazioni relative al pensionamento anticipato sorge esclusivamente su richiesta della persona avente diritto.

4.5.2. Onde ricevere le prestazioni, la persona avente diritto deve presentare un'apposita domanda alla Fondazione MPA almeno 6 mesi prima dell'inizio della prestazione, comprovando il suo diritto alla stessa. La stessa considerazione vale anche per l'adeguamento di una rendita transitoria in corso in caso di ulteriore riduzione del grado di occupazione. L'obbligo di prestazione della Fondazione MPA inizia solo se il diritto alla prestazione viene interamente comprovato. Il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione della persona richiedente tutta la documentazione necessaria.

- 4.5.3. La Fondazione MPA disciplina i dettagli per la presentazione della domanda e li comunica alle aziende assoggettate e alle persone aventi diritto attraverso adeguati mezzi d'informazione. A tal fine si rinvia anche all'indirizzo www.vrm-gebaeudetechnik.ch/it.
- 4.5.4. Ai fini della durata dell'occupazione di cui al punto 4.5.1 lett. c), vengono computati anche i periodi in cui il lavoratore ha lavorato presso un'azienda assoggettata al CCL MPA tramite un'agenzia di collocamento, a condizione che la funzione svolta nell'azienda rientri nel campo di applicazione personale del CCL MPA.
- 4.5.5. La presentazione di una domanda sulla base di una riduzione salariale non riconducibile a una riduzione del grado di occupazione o all'accettazione di una nuova funzione/attività comprovabile all'interno dell'azienda richiede una motivazione speciale.
- 4.5.6. In caso di disoccupazione o versamenti diretti a titolo di indennità giornaliera per malattia o infortunio per un periodo superiore a 2 anni nell'arco degli ultimi 7 anni prima della riscossione delle prestazioni, viene meno il diritto a una rendita transitoria (art. 14 CCL MPA).
- I singoli casi in tale ambito vanno esaminati e decisi dal Consiglio di fondazione, a condizione che siano soddisfatti i restanti requisiti per il versamento della prestazione.
- 4.5.7. Di norma la durata occupazionale dei sette anni di cui al punto 4.5.1 lett. c) non è considerata interrotta da un congedo non retribuito qualora risultino soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
- a) il congedo non retribuito ha avuto una durata non superiore a sei mesi;
 - b) dopo il congedo non retribuito il lavoratore ha ripreso l'attività presso lo stesso datore di lavoro;
 - c) durante il congedo non retribuito il lavoratore non ha svolto attività retribuite;
 - d) nell'anno civile in cui ha fruito del congedo non retribuito, il lavoratore può dimostrare di aver lavorato almeno al 50% in un'azienda assoggettata al CCL MPA Tecnica della costruzione.
- 4.5.8. Dopo aver esaminato la documentazione allegata alla domanda, la Fondazione MPA stabilisce l'importo definitivo della rendita transitoria. La fondazione comunica per iscritto la sua decisione alla persona richiedente e al suo datore di lavoro.
- 4.5.9. Nel caso in cui la domanda venga parzialmente o integralmente respinta, la decisione deve essere corredata di una motivazione scritta.
- 4.5.10. La persona richiedente può sottoporre la decisione all'esame del Consiglio di fondazione entro 30 giorni dall'avvenuta notifica. Le obiezioni devono essere presentate e motivate in forma scritta e corredate di eventuali prove. I dettagli sono disciplinati nell'Appendice 4 al presente regolamento.
- 4.5.11. È fatto salvo l'esame delle decisioni da parte delle istanze giudiziarie e di sorveglianza.

4.6. Attività lavorative consentite dopo la cessazione definitiva dell'attività lavorativa

- 4.6.1. A seguito della cessazione anticipata e definitiva dell'attività lavorativa, in linea di principio è consentito lo svolgimento di un'attività assoggettata al CCL MPA Tecnica della costruzione all'interno della stessa azienda oppure – laddove non possibile – in un'altra azienda che sottostà al campo di applicazione del CCL MPA Tecnica della costruzione, a condizione che il guadagno derivante da tale attività non superi la soglia d'ingresso LPP.
- 4.6.2. È altresì consentito, senza decurtazione delle prestazioni, svolgere un'attività a titolo dipendente o indipendente che preveda una retribuzione massima di CHF 12'000 per anno civile.
- 4.6.3. Vanno osservate le seguenti disposizioni:
- a) è determinante il salario soggetto all'AVS dell'attività consentita, ivi incluse la tredicesima mensilità, l'indennità per le vacanze e l'indennità per giorni festivi;
 - b) il periodo di controllo corrisponde sempre a un anno civile intero; nel caso in cui la rendita transitoria abbia inizio o fine nel corso dell'anno civile, il guadagno consentito viene calcolato pro rata;
 - c) i punti 4.6.1 e 4.6.2 non sono cumulabili. Nel caso in cui si verificano entrambi i casi ha validità il limite massimo di cui punto 4.6.1.

4.7. Prestazioni in caso di invalidità della persona avente diritto

- 4.7.1. Se alla persona beneficiaria di una rendita transitoria viene riconosciuta l'inabilità al lavoro o l'invalidità ai sensi dell'Al prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS, è necessario darne comunicazione all'organo esecutivo.
- 4.7.2. Nel caso in cui la persona beneficiaria di una rendita transitoria diventi invalida a causa di malattia o infortunio prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS, la rendita transitoria continuerà ad essere corrisposta senza alcuna variazione dell'importo. In caso di sovraindennizzo ai sensi della LPGA risultante dalle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione federale per l'invalidità o della previdenza professionale, la rendita transitoria non viene decurtata. La rendita transitoria è invece da considerarsi reddito sostitutivo da notificare all'ente competente; in caso di sovraindennizzo comprovato ai sensi della LPGA, è possibile la decurtazione delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione federale per l'invalidità o della previdenza professionale.
- 4.7.3. Nel caso in cui al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro o dell'invalidità la persona avente diritto non abbia ancora percepito alcuna rendita transitoria, per la parte di salario relativa all'invalidità non sorge alcun diritto alla suddetta rendita transitoria.

Continuano a essere esigibili i contributi sulla parte del salario relativa alla capacità lavorativa oppure, in caso di abbandono parziale o totale dell'attività lavorativa, è possibile far valere un diritto proporzionale a una rendita transitoria.

- 4.7.4. Il contributo di risparmio supplementare continua a essere corrisposto nel quadro delle disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza LPP presso il quale è assicurata la persona invalida o parzialmente invalida beneficiaria delle prestazioni MPA. L'organo esecutivo chiarisce questi

aspetti con l'istituto di previdenza LPP interessato. Qualora non sia possibile continuare a corrispondere il contributo di risparmio supplementare, viene meno tale diritto per la persona avente diritto alle prestazioni.

4.8. Prestazioni in caso di decesso della persona avente diritto

- 4.8.1. In caso di decesso della persona beneficiaria di prestazioni MPA, i superstiti ne danno tempestiva comunicazione all'organo esecutivo. Si richiede di allegare una copia dell'atto di morte ufficiale.
- 4.8.2. In caso di decesso della persona beneficiaria di prestazioni MPA prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS, il diritto alle prestazioni MPA ai sensi del punto 4.3 cessa alla fine del mese del decesso. I superstiti rimborsano alla Fondazione MPA le prestazioni MPA pagate in eccesso a causa di una notifica tardiva.
- 4.8.3. In caso di decesso della persona beneficiaria di prestazioni MPA, il diritto al contributo di risparmio supplementare ai sensi del punto 4.4 cessa alla fine del mese del decesso.
- 4.8.4. Se al momento del decesso la persona avente diritto non ha ancora percepito alcuna prestazione MPA o fatto valere il diritto a quest'ultima, con il decesso cessa qualsivoglia diritto alle prestazioni di cui al presente regolamento.

4.9. Prestazioni sostitutive per casi di rigore

- 4.9.1. Possono richiedere prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
 - a) hanno compiuto il 55° anno di età (dal giorno del 55° compleanno) e non hanno ancora compiuto i 60 anni di età (1 giorno prima del 60° compleanno)
 - b) per 15 anni, di cui gli ultimi 7 ininterrottamente, hanno lavorato in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA soddisfacendo l'obbligo di contribuzione previsto dal CCL MPA Tecnica della costruzione e
 - c) hanno cessato in modo definitivo e contro la loro volontà l'attività nella tecnica della costruzione (p.es. per fallimento del datore di lavoro, licenziamento per motivi puramente economici, decisione di mancata idoneità della SUVA).
- 4.9.2. La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un'indennità erogata sotto forma di versamento unico all'istituto di previdenza ai sensi dell'LPP/LFLP dell'avente diritto. Di norma essa ammonta a CHF 1000.00 per ogni anno in cui la persona avente diritto ha lavorato in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA Tecnica della costruzione. È previsto un tetto massimo di 15 indennità annue.
- 4.9.3. L'eventuale diritto a una prestazione sostitutiva per casi di rigore nonché l'importo della stessa vengono stabiliti nel singolo caso e in via definitiva dal Consiglio di fondazione. È escluso il pagamento in contanti.
- 4.9.4. L'erogazione di una prestazione sostitutiva per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione MPA.

4.10. Coordinamento con prestazioni di altre assicurazioni sociali

- 4.10.1. Nella misura in cui non siano espressamente previste eccezioni, le prestazioni disciplinate dal presente regolamento sono sussidiarie ad altre prestazioni legali e contrattuali.
- 4.10.2. Le rendite transitorie derivanti da un pensionamento anticipato completo possono essere cumulate esclusivamente con le rendite dell'AVS e della previdenza professionale, decurtate a seguito del pensionamento anticipato (fatto salvo il punto 4.7.2).

4.11. Controllo e sospensione di una rendita transitoria in corso

- 4.11.1. Con il raggiungimento dell'età di riferimento AVS cessa qualsivoglia diritto nei confronti della Fondazione MPA.
- 4.11.2. Un'eventuale revoca dei termini dell'accordo relativo alla riduzione dell'orario di lavoro o del guadagno o al pensionamento anticipato completo prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS da parte dell'azienda e della persona beneficiaria di una rendita transitoria deve essere comunicata tempestivamente alla Fondazione MPA. La corresponsione di prestazioni MPA viene sospesa a partire dal momento della variazione intervenuta.
- 4.11.3. In caso di riattivazione di prestazioni MPA sospese ai sensi del punto 4.11.2, trova applicazione per analogia il punto 4.3.4. In altre parole, il diritto a prestazioni MPA future può essere decurtato sulla base delle prestazioni MPA già corrisposte.
- 4.11.4. Al fine di verificare una presunta prestazione ingiustificata di una rendita transitoria, la Fondazione MPA può esigere dall'azienda assoggettata o dalla persona avente diritto le informazioni e i documenti necessari (p.es. certificati di salario). Qualora venga confermata la corresponsione ingiustificata di una rendita transitoria, la sua erogazione viene sospesa immediatamente.

Con la cessazione della rendita transitoria si estingue anche il diritto a un contributo di risparmio supplementare.

5. Procedura di versamento, obbligo di notifica

5.1. Versamento, persone beneficiarie del versamento

- 5.1.1. La persona beneficiaria del pagamento della rendita transitoria è in ogni caso la persona avente diritto.
- 5.1.2. Le rendite transitorie vengono accreditate al più tardi l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese sul conto (bancario/postale) indicato dalla persona beneficiaria. Le prestazioni vengono corrisposte in franchi svizzeri.

Le prestazioni sono versate al domicilio della persona avente diritto in Svizzera, nell'Unione Europea o nell'AELS. In assenza di detto domicilio o su esplicita richiesta, le prestazioni previdenziali sono versate su un conto (bancario/postale) in Svizzera designato dalla persona avente diritto o dal suo rappresentante.

Le eventuali spese per il versamento delle prestazioni sono a carico della persona beneficiaria.

- 5.1.3. Le prestazioni MPA vengono erogate fino alla fine del mese civile in cui la persona beneficiaria raggiunge l'età di riferimento AVS.
- 5.1.4. In linea di principio la Fondazione MPA versa il contributo di risparmio supplementare ai sensi del punto 4.4 direttamente all'istituto di previdenza presso il quale la persona beneficiaria della rendita transitoria è affiliata tramite il suo datore di lavoro.
- 5.1.5. Qualora la regolamentazione di cui al punto 4.4.3 non risulti possibile con l'istituto di previdenza del datore di lavoro, il Consiglio di fondazione stabilisce le modalità di versamento del contributo di risparmio supplementare ai sensi del punto 4.4.
- 5.1.6. Il pagamento avviene puntualmente prima della fine di ogni anno in cui viene corrisposta la rendita transitoria, proporzionalmente alla durata del versamento della rendita. Se la rendita transitoria cessa di essere versata in seguito a pensionamento o decesso, il contributo di risparmio supplementare viene versato proporzionalmente sino alla fine del mese che precede il pensionamento o sino alla fine del mese del decesso.

5.2. Obbligo di notifica

- 5.2.1. La persona avente diritto è tenuta a notificare tempestivamente alla Fondazione MPA tutte le circostanze che possano influire sul diritto a prestazioni MPA, in particolare in relazione all'avvio di un'attività retribuita successiva alla cessazione definitiva dell'attività lucrativa (punto 4.6). Il cambiamento di domicilio o delle coordinate di pagamento deve essere notificato tempestivamente alla Fondazione MPA.

Il datore di lavoro deve comunicare all'organo esecutivo un eventuale cambiamento d'istituto di previdenza LPP.

- 5.2.2. Su richiesta della Fondazione MPA, la persona avente diritto deve presentare in debita forma un certificato di vita.
- 5.2.3. In caso di violazione dell'obbligo di notifica, la Fondazione MPA può sospendere le prestazioni e stabilire un ulteriore termine ragionevole.

5.3. Versamenti indebiti

- 5.3.1. Chi ottiene indebitamente prestazioni della Fondazione MPA è tenuto a rimborsare tali prestazioni maggiorate di un interesse di mora pari al 5% a decorrere dalla relativa data di versamento. Sono fatti salvi i procedimenti penali.

6. Esecuzione

6.1. Controlli

- 6.1.1. L'attività di controllo spetta al Consiglio della fondazione MPA Involucro edilizio. Esso ha facoltà di effettuare tutti i controlli necessari sul rispetto delle disposizioni concernenti l'obbligo di contribuzione e il diritto alla prestazione presso le aziende assoggettate, i relativi istituti di previdenza e i beneficiari delle prestazioni.

6.1.2. Il Consiglio di fondazione può assegnare le attività di controllo a terzi e in particolare alla Commissione paritetica del CCL per il ramo svizzero della tecnica della costruzione.

6.1.3. L'attività di controllo viene indennizzata dalla Fondazione MPA.

7. Disposizioni finali

7.1. Modifiche del presente regolamento

7.1.1. Il Consiglio di fondazione ha facoltà di modificare il presente regolamento previo accordo scritto delle parti contraenti il CCL. È fatta salva la competenza del Consiglio di fondazione in materia di misure improrogabili ai sensi dell'art. 11 CCL MPA.

7.2. Entrata in vigore

7.2.1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2027.

Approvato ed entrato in vigore per delibera del Consiglio di fondazione.

Zurigo, 08.12.2025

Consiglio di fondazione della Fondazione MPA Tecnica della costruzione

Scharegg Viktor
Presidente Consiglio di fondazione

Yannick Egger
Vicepresidente Consiglio di fondazione

8. Appendice

Appendice 1 Ripartizione dell'importo del contributo

Se l'aliquota contributiva del 2,5% non è sufficiente, occorre negoziare eventuali aumenti dei contributi o riduzioni delle prestazioni. Fino a un'aliquota contributiva del 2,5% non sono ammesse riduzioni delle prestazioni.

Qui di seguito viene definita l'aliquota contributiva in caso di aumento dei contributi ai sensi del punto 3.2.2:

Totale %	Datore di lavoro %	Lavoratori %
1.35%	0.85%	0.50%
1.40%	0.85%	0.55%
1.45%	0.90%	0.55%
1.50%	0.90%	0.60%
1.55%	0.95%	0.60%
1.60%	0.95%	0.65%
1.65%	0.95%	0.70%
1.70%	1.00%	0.70%
1.75%	1.00%	0.75%
1.80%	1.00%	0.80%
1.85%	1.05%	0.80%
1.90%	1.05%	0.85%
1.95%	1.10%	0.85%
2.00%	1.10%	0.90%
2.05%	1.15%	0.90%
2.10%	1.15%	0.95%
2.15%	1.20%	0.95%
2.20%	1.20%	1.00%
2.25%	1.20%	1.05%
2.30%	1.20%	1.10%
2.35%	1.25%	1.10%
2.40%	1.25%	1.15%
2.45%	1.25%	1.20%
2.50%	1.25%	1.25%

Appendice 2 Contributi alle spese amministrative

In caso di spese straordinarie, la Fondazione MPA può richiedere all'azienda assoggettata il versamento dei seguenti contributi alle spese amministrative:

1.	Contributo alle spese amministrative per ritardata notifica salariale	CHF 100
2.	Contributo alle spese amministrative per la rettifica di conteggi dei contributi a seguito di una correzione della massa salariale	CHF 200
3.	Spese di sollecito per il versamento del contributo a carico dell'azienda inadempiente	CHF 100
4.	Contributo alle spese amministrative per la definizione di regolamentazioni speciali in caso di contributi arretrati (dilazione, pagamento rateale, piano di ammortamento); viene riscosso in aggiunta ad eventuali interessi di mora	CHF 200
5.	Indennità amministrative in caso di procedura di esecuzione a carico dell'azienda inadempiente	CHF 400 più le spese dell'ufficio di esecuzione
6.	Le tasse dell'ufficio di esecuzione sono a carico dell'azienda inadempiente	

Appendice 3 Formula per un'ulteriore riduzione (rendita massima)

Formula per la determinazione della rendita transitoria massima in caso di ulteriore riduzione del grado di occupazione

In caso di adeguamento successivo (punti 4.3.4 e 4.11.3), il tetto massimo della rendita transitoria viene definito computando le rendite transitorie versate sino a quel momento in base alla seguente formula:

$$(21,6 \times S - R) / m$$

- S Salario mensile che determina la prestazione al momento della prima fruizione di una rendita transitoria MPA
- R Somma delle rendite transitorie versate sino al momento del nuovo calcolo
- m Durata residua della rendita transitoria in mesi dal momento del nuovo calcolo

Appendice 4 Direttiva sulla gestione dei ricorsi

1.	La direttiva sulla gestione dei ricorsi è basata sul punto 4.5.10 del presente regolamento.
2.	Onde ricevere le prestazioni, il lavoratore deve presentare un'apposita domanda alla Fondazione MPA almeno 6 mesi prima dell'inizio della prestazione, comprovando il suo diritto alla stessa.
3.	Dopo aver esaminato la documentazione allegata alla domanda, la Fondazione MPA stabilisce l'importo definitivo della rendita transitoria. La fondazione comunica per iscritto la sua decisione alla persona richiedente e al suo datore di lavoro.
4.	La persona richiedente può sottoporre la decisione all'esame del Consiglio di fondazione o a un comitato da esso istituito entro 30 giorni dall'avvenuta notifica. Le obiezioni devono essere presentate e motivate in forma scritta e corredate di eventuali prove.
5.	Il diritto alle prestazioni viene verificato dal Consiglio di fondazione o da un comitato da esso istituito in occasione della seduta successiva del Consiglio di fondazione o del suo comitato. Il Consiglio di fondazione o un comitato da esso incaricato controlla la richiesta rigorosamente sulla base delle disposizioni del CCL MPA e del Regolamento MPA.
6.	Il Consiglio di fondazione o un comitato da esso istituito comunica la decisione della verifica per iscritto alla persona richiedente e al suo datore di lavoro.
7.	È fatto salvo l'esame delle decisioni da parte delle istanze giudiziarie e di sorveglianza.
8.	Il foro competente è quello del domicilio svizzero del convenuto o del luogo dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

Appendice 5 Indice analitico alfabetico

Guida alla consultazione dell'indice alfabetico: i numeri indicano i punti del regolamento

A		M	
Appendice al regolamento	8, p. 20	Misure a garanzia del fabbisogno finanziario	3.2, p. 6
Attività lavorative consentite dopo la cessazione definitiva dell'attività lavorativa	4.6, p. 15	Modifiche del presente regolamento	7.1, p. 19
Aziende e lavoratori assoggettati	2.1, p. 5	O	
C		Obblighi di notifica	5.2, p. 18
Campo di applicazione	2, p. 5	Obiettivo	1.1, p. 5
Contributi a carico del datore di lavoro	3.4.3, p. 8	P	
Contributi a carico dei lavoratori	3.4.2, p. 8	Parte generale	1, p. 5
Contributi alle spese amministrative	Appendice 2, p. 21	Prestazioni	4, p. 9
Contributo di risparmio LPP supplementare	4.4, p. 12	Prestazioni in caso di decesso della persona aventi diritto	4.8, p. 16
Controllo e sospensione di una rendita transitoria in corso	4.11, p. 17	Prestazioni in caso di invalidità delle persona aventi diritto	4.7, p. 15
Controlli	6.1, p. 18	Prestazioni sostitutive per casi di rigore	4.9, p. 16
Coordinamento con prestazioni di altre assicurazioni sociali	4.10, p. 17	Principi (parte generale)	1.2, p. 5
D		Principi (prestazioni)	4.1, p. 9
Direttiva sulla gestione dei ricorsi	Appendice 4, p. 23	Procedura di versamento, obbligo di notifica	5, p. 17
Disposizioni finali	7, p. 19	Provenienza dei fondi	3.1, p. 6
F		R	
Finanziamento	3, p. 6	Rendita transitoria	4.3, p. 11
Formula per ulteriore riduzione	Appendice 3, p. 22	Riscossione dei contributi	3.5, p. 8
E		S	
Entrata in vigore	7.2, p. 19	Salario determinante (reddito determinante) per il calcolo dei contributi	3.3, p. 7
Esecuzione	6, p. 18	T	
I		Tipologie di prestazioni	4.2, p. 10
Importo dei contributi	3.4, p. 8	V	
		Verifica diritto, presentazione domanda	4.5, p. 13
		Versamenti indebiti	5.3, p. 18
		Versamento, persone beneficiarie del versamento	5.1, p. 17